

CXXXVIª TORNATA

LUNEDÌ 16 LUGLIO 1917

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vicepresidente BLASERNA

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (N. 360-A) (seguito), pag. 3801

Oratori:

BENVENUTANO	3817
CAVASOLA, relatore	3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3811, 3815, 3818, 3819, 3820, 3821, 3827
CONTI, dell'Ufficio centrale	3828
DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro	3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3809, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3820, 3821, 3824, 3825, 3827
DIENA	3812
DORIGO	3814
FERRIERO DI CAMBIANO	3803, 3804, 3805, 3813, 3815, 3816, 3817, 3819, 3821, 3827
FRASCARA	3815, 3818
LAMBERTI	3802, 3807, 3808
PASSERINI ANGIOLO	3821
POLACCO, dell'Ufficio centrale	3808, 3821
TAKARI	3812, 3820, 3825

Ordine del giorno (approvazione di un) 3827

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i ministri delle armi e munizioni, dell'istruzione pubblica, dell'industria, commercio e lavoro.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (N. 360-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge

« Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. In conformità della deliberazione adottata ieri dal Senato noi abbiamo, insieme coll'Ufficio centrale, esaminate le diverse osservazioni e le diverse proposte che vennero fatte nella seduta di ieri e che riguardavano principalmente tre articoli che erano stati rimandati all'Ufficio centrale per essere coordinati e messi in relazione cogli emendamenti e con le diverse proposte che erano state fatte.

Questi articoli erano gli articoli 3, 7 e 8.

In seguito allo scambio di idee avvenuto sono stati concordati nella formula che ora leggerò, cominciando dall'art. 3.

Art. 3.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro dalla quale sia derivata la morte o la invalidità permanente, assoluta o parziale, ovvero la invalidità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, si intende quella che riduce di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata a termini dell'art. 24 lettera a).

Le indennità assicurate nei casi di tali infortuni sono quelle fissate dalla tabella annessa alla presente legge.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, nè superiori ad un quinquennio, con le norme che saranno determinate nel regolamento.

Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto reale, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta a partire dall'undecimo giorno, pel periodo di tempo nel quale il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di 90 giorni.

L'indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettanti nei casi di inabilità permanente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo art. 3 nel testo di cui ha dato lettura il ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DE NAVA, *ministro per l'industria, commercio e lavoro*. Do lettura dell'art. 7 concordato:

Art. 7.

Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali della imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

I contributi saranno determinati per ogni compartimento di assicurazione in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche eventualmente del

rischio di infortunio, a mezzo di tariffe contenute entro il limite massimo di lire 1.75 per ettaro stabilite da Commissioni costituite nei singoli compartimenti ed approvate con decreto del ministro d'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, con le norme che saranno determinate dal regolamento.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono compilati per ogni compartimento dal locale ufficio della Cassa Nazionale predetta e sono resi esecutivi dal prefetto.

Per determinati compartimenti di assicurazione o per singole parti di ciascun compartimento o per le aziende agrarie e forestali di limitata estensione i predetti contributi potranno essere commisurati alla imposta fondiaria sui fondi rustici dovuto all'erario, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrinposte provinciali, nè comunali.

Lo Stato, le provincie e i comuni non sono soggetti al contributo disposto da questo articolo qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti di cui all'articolo 5.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Pregherei l'onorevole ministro di dirmi, per mia maggiore tranquillità, se il secondo capoverso dell'art. 5 dove è detto « la gestione degli enti assicuratori particolari preesistenti è regolata dai rispettivi statuti, ecc. », comprenda la clausola che queste quote addizionali che costituiscono i contributi assicurativi non riguardino i proprietari che sono iscritti alle Mutue, le quali hanno ordini interni differenti da questo congegno.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Abbiamo inserito nell'ultimo

comma dell'art. 7 un inciso che chiarisce che le disposizioni dell'articolo stesso sono estese alle Mutue e crediamo con ciò di rendere loro un servizio, poichè permettiamo alle Mutue di riscuotere con i privilegi delle imposte dirette, anche i contributi loro dovuti. Esse passeranno il loro ruolo all'esattore e riceveranno in pagamento le quote che ad esso spettano.

CAVASOLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Vorrei chiarire un dubbio che è stato esposto da qualcuno dei colleghi prossimi a me: ed è interessante chiarirlo, affinchè non si ritenga da chichchessia che possa esservi una duplicazione di quote a carico dei proprietari, nel senso che per tutte quante le terre debbano essere inclusi i contributi nei ruoli della Cassa Nazionale degli infortuni, e per di più si debba pagare alle mutue presso le quali esista una assicurazione diretta. Alle Mutue si concede il vantaggio (ed è un vantaggio effettivo) di poter riscuotere anche coi privilegi fiscali ciò che è ad esso dovuto per contributo di assicurati, facendo loro risparmiare l'esattore, che sarebbe l'unico che potesse dolersi del provvedimento; ma chi sia assicurato presso una Mutua non dovrà mai pagare anche alla Cassa infortuni. Tengo moltissimo a chiarire questo dubbio che è stato messo innanzi, perchè non deve rimanere questa impressione. Chi è assicurato presso le Mutue pagherà il contributo contrattualmente stabilito; ma la Mutua avrà il vantaggio di non dovere promuovere degli atti legali per riscuotere forzatamente dal ritardatario, perchè si gioverà dei mezzi fiscali.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io vorrei, dopo quanto ha detto il nostro onorevole relatore, chiedere un chiarimento che si collega con le sue parole.

Che cosa avverrà? Il contributo che i proprietari dovranno pagare alla Cassa Nazionale infortuni sarà quello fisso stabilito dal Ministero, e le Mutue potranno invece far pagare un contributo minore? Ma allora non dirò che si provochi una concorrenza; è certo però che le condizioni delle Mutue e della Cassa Nazionale non saranno le stesse: le Mutue potranno

ridurre il contributo, la Cassa Nazionale no. Io vorrei ben chiarire questo punto.

Io non ho udito se è stato consentito al Governo di ridurre, anche annualmente questo contributo, senza aspettare il quinquennio; ma questa modificazione mi pare essenziale, perchè da una parte e dall'altra ci deve essere la stessa possibilità di ridurre il contributo al minimo a favore dei proprietari, appena la cosa sia avvertita possibile, senza attendere il quinquennio.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Noi abbiamo un punto fermo che è questo: tanto gli statuti e le tariffe delle Mutue quanto l'ordinamento e le tariffe della Cassa Nazionale devono essere approvati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro. Le tariffe devono essere contenute entro il limite massimo di lire 1.75 per ettaro. Tanto le mutue quanto la Cassa Nazionale potranno sperimentare tariffe minori purchè con l'approvazione del Governo. Noi vogliamo tentare un esperimento ed un paragone tra l'esercizio dell'istituto massimo, che sarà la Cassa Nazionale e quello degli istituti cooperativi mutui che saranno ancora in vita. Resta ben chiaro che il massimo del contributo non potrà essere sorpassato nè dall'una nè dagli altri. Del resto l'articolo è stato approvato, e quanto diciamo, non serve che di chiarimento.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Noi non vogliamo impedire la concorrenza; non c'è alcun male che questa ci sia; noi qui trattiamo degli interessi dei proprietari e dei contadini e se questi possono avere un servizio di assicurazione ad una tariffa minore, sarebbe assolutamente ingiusto e gravoso che noi imponessimo loro di pagare di più.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Entro anch'io in questo concetto, tanto che rivendico alla Cassa Nazionale la facoltà di potere anch'essa ridurre le tariffe.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Una volta che si è detto « entro il limite massimo di una lira e settantacinque centesimi », è naturale che se la Cassa potrà fare il servizio a lire 1.50 o a lire 1.30, essa non avrà che il plauso del Parlamento e del Governo.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. La Cassa Nazionale Infortuni deve chiedere l'autorizzazione al Ministero, ed occorre ancora l'avviso del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, mentre le Mutue possono decidere con una semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione, e la cosa è più spiccia.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, metto in votazione l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Ecco il testo dell'art. 8 pure concordato:

Art. 8.

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.

Si tratta di pura e semplice modificazione di forma e di coordinamento all'art. 7.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

L'art. 9 è già stato approvato nella seduta di ieri.

Passiamo ora all'art. 10.

TITOLO II.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ.

Art. 10.

Le indennità sono liquidate, colle norme stabilite dal regolamento, da Comitati all'opo istituiti presso le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso le agenzie della Cassa Nazionale che saranno determinate con decreto del ministro di industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura.

Ogni Comitato di liquidazione è composto di un presidente, nominato dalla Cassa Nazionale, di un rappresentante delle aziende e di un rappresentante dei lavori, l'uno e l'altro nominati di comune accordo dai ministri predetti, scegliendo il rappresentante delle aziende in una lista proposta, con le norme stabilite nel regolamento, dalle organizzazioni padronali agrarie, e l'altro rappresentante in una lista proposta dalle organizzazioni operaie agricole.

In base alle stesse liste oltre al rappresentante effettivo sarà nominato un rappresentante supplente.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste per giudizio dei ministri della industria, commercio e lavoro e della agricoltura, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dai due ministri, sentiti i delegati delle organizzazioni agrarie padronali ed operaie, rappresentate nel Consiglio superiore del lavoro.

I membri del Comitato di liquidazione durano in carica cinque anni.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento per la liquidazione delle indennità da parte del Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all'articolo 14.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Vi sono a questo articolo 10 due emendamenti; uno dell'onor. Ferrero di Cambiano il quale chiede che al primo comma si

sostituiscano alle parole « le agenzie », le altre « gli uffici locali ». Accetto senz'altro la proposta del senatore Ferrero di Cambiano.

Vi è poi un secondo emendamento del senatore Lambertini, il quale chiederebbe che nei Comitati di liquidazione intervengano uno o due sanitari nominati dal prefetto.

Prego l'onorevole Lambertini di osservare che i sanitari intervengono come periti incaricati o dalla Cassa nazionale, o dalle Mutue per fare gli accertamenti e riferire, ma non occorre intervengano nel Comitato di liquidazione.

Questo Comitato in base alle perizie liquida e compie un'opera d'indole amministrativa e giuridica. I sanitari intervengono poi come periti-giudici nel caso di controversie nella Commissione arbitrale.

Io poi propongo una aggiunta a questo articolo 10, che deve servire a coordinare questa disposizione all'altra contenuta nell'art. 3, per la quale abbiamo compreso anche l'inabilità temporanea fra i casi di infortunio indennizzato.

Anziché affidare ad un apposito Comitato la liquidazione dell'indennità nei casi di inabilità temporanea, la quale importerà quasi sempre una somma poco rilevante, possiamo attribuirla agli uffici della Cassa.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Sulla questione della liquidazione delle piccole indennità da parte degli uffici della Cassa mi pare che rimarrebbe da chiarire la prima conseguenza: è ammesso o non è ammesso il ricorso?

DE KAVA, *ministro per l'industria, commercio e lavoro*. La questione relativa alle controversie viene dopo, all'articolo 14.

LAMBERTINI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Siccome mi pare che ci sia accordo completo fra i proponenti degli emendamenti e l'onorevole ministro, io metto ai voti l'articolo come è stato modificato.

Lo leggo:

TITOLO II.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ.

Art. 10.

Le indennità per inabilità temporanea sono liquidate dagli Uffici della Cassa Nazionale

con le norme che saranno stabilite dalla Cassa stessa ed approvate dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Le altre indennità sono liquidate, colle norme stabilite nel regolamento, da Comitati all'uopo istituiti presso le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso gli Uffici locali della Cassa Nazionale che saranno determinati con decreto del Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura.

Ogni Comitato di liquidazione è composto di un Presidente, nominato dalla Cassa Nazionale, di un rappresentante delle aziende e di un rappresentante dei lavoratori, l'uno e l'altro nominati di comune accordo dai Ministri predetti, scegliendo il rappresentante delle aziende in una lista proposta, con le norme stabilite nel regolamento, dalle organizzazioni padronali agrarie, e l'altro rappresentante in una lista proposta dalle organizzazioni operaie agricole.

In base alle stesse liste, oltre al rappresentante effettivo, sarà nominato un rappresentante supplente.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste, per giudizio dei Ministri della industria, commercio e lavoro e della agricoltura, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dai due Ministri, sentiti i delegati delle organizzazioni agrarie, padronali ed operaie, rappresentate nel Consiglio superiore del lavoro.

I membri del Comitato di liquidazione durano in carica cinque anni.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento per la liquidazione delle indennità da parte del Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all'articolo 14.

Pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 11.

Alle indennità previste dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 10, 16 e 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Nel termine di due anni dal giorno dell'in-



fortunio, l'assicurato e la Cassa Nazionale avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore incorso nell'assegnazione o per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate dall'infortunio.

La domanda di revisione per erroncità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al secondo comma.

Qualora sopravvenga dopo la liquidazione dell'indennità la morte del lavoratore, la domanda di revisione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio. In seguito alla revisione, gli aventi diritto non potranno ripetere che la eventuale differenza fra l'indennità già pagata e quella ad essi dovuta ai termini della presente legge.

Fino a che sia compiuto il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e definito il giudizio di revisione, la Cassa Nazionale ha facoltà di depositare la metà dell'indennità, versando l'altra metà al colpito da infortunio o suoi aventi causa.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale ed il suo relatore di voler consentire, per le ragioni che ora dirò, che al secondo comma di quest'art. 11 sia sostituito il secondo comma dell'art. 7 del disegno di legge ministeriale.

La ragione è che il secondo comma dell'articolo 7 ministeriale (ora 11) è la riproduzione esatta, integrale, dell'art. 13 della legge sugli infortuni degli operai.

Io posso anche riconoscere che la dizione usata « qualora sia trovato erroneo il primo

giudizio » non sia molto propria, perchè la parola « primo giudizio » parrebbe riferirsi ad un giudizio in seguito a controversie, mentre invece si riferisce alla perizia o giudizio medico; ma d'altra parte se noi modifichiamo in questa occasione la dizione della legge del 1904 si potrebbe supporre l'intenzione di cambiare quanto in essa è stabilito, e forse di cambiarlo in peggio, mentre è nostro intendimento di conservare questo diritto come risulta dalla disposizione della legge 1904. Del resto fu sempre interpretato nel senso da me esposto. Nè sarebbe possibile dargli interpretazione diversa perchè nel terzo comma si dispone che la domanda di revisione per erroncità è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente, ecc. Quindi le parole « primo giudizio » del secondo comma non si possono riferire che al giudizio medico.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Non è la ostinazione di sostenere ad ogni costo una dicitura piuttosto di un'altra che mi trattenga dall'assentire alla richiesta dell'onorevole ministro; ma insisto perchè mi rineresco scrivere in una legge una espressione così contraddittoria in termini. Quando si dice « primo giudizio », si pensa ad una controversia già sorta e risolta. Allora vi è un giudizio.

Ma qui si esclude *a priori* che si tratti di giudizio, perchè si dice: « solamente quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente ». Ora, se c'era il consenso delle parti, non poteva esservi stato un « giudizio »; onde noi abbiamo creduto, senza timore che la frase potesse avere una ripercussione dannosa nei rapporti della legge sugli infortuni del lavoro industriale, di scrivere: « per errore incorso nell'assegnazione ».

E anche il participio che l'accompagnava, cioè la parola « provato » non era adatta; perchè a rendere *provato* l'errore del primo giudizio sarebbe già occorso un secondo giudizio di revisione.

Per tali ragioni abbiamo proposto la sostituzione di quella espressione impropria, e pregherei il ministro di consentire che l'articolo rimanga come fu da noi proposto.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Io non avrei nessuna difficoltà di aderire alla proposta dell'Ufficio centrale, purchè resti chiarito che intendiamo riportarci per gli effetti al significato che ha l'identica disposizione della legge del 1904, e che soltanto vogliamo migliorare la dizione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti nel testo che ho letto l'art. 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Gli Istituti di patronato e di assistenza costituiti con lo scopo di prestare la loro opera ai lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro o ai loro aventi causa, possono chiedere l'approvazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, presentando il loro atto costitutivo, lo statuto e le norme e misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la dichiarazione di gratuità.

Il ministro pronuncia sulla domanda con decisione insindacabile dopo sentito il Comitato permanente del lavoro.

Gli Istituti di patronato e di assistenza approvati hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa dei lavoratori colpiti da infortunio e dei loro aventi causa.

Se nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali, di cui all'art. 14, manchino gli Istituti di patronato e di assistenza il ministro dell'industria, commercio e lavoro ne promuoverà la costituzione con le norme che saranno dettate dal regolamento.

Il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro ha facoltà di fare eseguire ispezioni agli Istituti di patronato approvati e di revocare, sentito il Comitato permanente del lavoro, il decreto di approvazione di quegli Istituti che vengano meno alla loro ragione di essere o contravvengano alle disposizioni che li disciplinano.

Il provvedimento di revoca è definitivo e contro di esso non è ammesso ricorso.

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole senatore Lamberti il seguente emendamento:

Aggiungere in fine, del primo capoverso: « Essi non possono essere nel numero più di uno per ogni circoscrizione compartimentale di liquidazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lamberti.

LAMBERTI. Ho proposto la limitazione del numero di questi patronati in relazione alla ripartizione che il Ministero intende dare a queste circoscrizioni d'assicurazione, per evitare che quelle infraammettente, alle quali molto saggiamente hanno dato l'etichetta tanto l'Ufficio centrale che l'onorevole ministro, risorgano in qualche altro modo in forma di patronati di assicurazioni.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Lamberti.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Come aspirazione, anch'io sono perfettamente d'accordo: ma vorrei pregare il collega Lamberti di considerare questo. O il patronato esercita effettivamente l'ufficio secondo l'intenzione del legislatore, secondo la propria natura, ed allora non può essere un sostituto dell'affarismo indecente attuale, che vogliamo sopprimere; o non l'esercita, e sarà il caso di scioglierlo o di trovare altro rimedio. Ma se vediamo che l'opera di questi patronati si esplicita effettivamente a beneficio dell'infortunato, bisogna che vi sia anche la possibilità materiale che essa sia vicina a chi ne ha bisogno. Un patronato, ad esempio, che eserciti la sua azione in Basilicata, dovrebbe provvedere agli interessi degli infortunati tanto di Metaponto che di Avigliano; tanto di Lagonegro che di Melfi; e dubito che esso potesse efficacemente spiegare la sua azione quale noi desideriamo a così grandi distanze.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Io avevo dichiarato che non ero alieno dall'accettare l'emendamento del senatore Lamberti, all'art. 12 perchè credo anch'io sarebbe pericolosa una gara eccessiva, che finirebbe per compromettere l'opera di questi patronati. D'altra parte riconosco che vi può essere qualche caso in cui un solo patronato non baste-

rebbe. Posto ciò e considerato che i patronati non possono agire se non in seguito ad approvazione del Ministero, è chiaro che vi è la possibilità di riparare agli inconvenienti temuti, perchè quando il Ministero ritenesse che non occorre in una data circoscrizione più di un patronato non approverebbe la costituzione del secondo.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Mi permetta il Senato di fare un'altra osservazione a conforto di quanto ha già detto l'onorevole nostro relatore.

L'art. 12 soggiunge: « Se nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali di cui all'art. 14, manchino gli Istituti di patronato e di assistenza, il ministro dell'industria, commercio e lavoro ne promuoverà l'istituzione con le norme che saranno dettate dal regolamento ».

Quando poi noi andiamo all'art. 14, vediamo che si ammette la possibilità che ci siano varie Commissioni arbitrali nello stesso compartimento; e possono esserci quindi vari di questi Istituti di patronato e di assistenza; altrimenti bisognerebbe cancellare nell'art. 12 quella parte che rimanda all'art. 14.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. È precisamente così.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Dopo quanto è stato dichiarato sia dall'Ufficio centrale che dall'onor. ministro, io sono disposto a ritirare questo mio emendamento. Mi pare però che si potrebbe conciliare il mio pensiero con le osservazioni che sono state fatte sostituendo alla dicitura che avevo proposto quest'altra: « non più di uno ogni provincia ».

Vuol dire che allora il difetto di estensione lamentato dal relatore sarebbe compensato.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. No, no, non è possibile!

LAMBERTI. Ad ogni modo io non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Lamberti avendo dichiarato di non insistere nella sua proposta di emendamento, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte per remunerazione dei loro servizi verso gli intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dalla presente legge.

Tale disposizione non si applica agli Istituti di patronato e di assistenza approvati a norma dell'articolo precedente.

Le procure ad esigere le indennità non possono essere rilasciate che nei casi e con le norme stabilite nel regolamento.

È nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a scemarne la misura.

In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza la omologazione della Commissione arbitrale di cui all'art. 14 della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità stesse, sono giudicate da Commissioni compartimentali arbitrali per gli infortuni dell'agricoltura, istituite nel capoluogo di ogni Compartimento di assicurazione, con sede presso il Tribunale o, in mancanza, presso la pretura.

Con decreto Reale potranno essere costituite più Commissioni arbitrali per lo stesso compartimento di assicurazione quando questo comprenda più provincie o quando per speciali condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità.

Ogni Commissione è composta di cinque membri:

a) un giudice di Tribunale, designato annualmente dal primo presidente della Corte di appello, presidente; ove il capoluogo del compartimento di assicurazione o l'altra città dove la Commissione è istituita non sia sede di Tribunale, la Commissione è presieduta dal pretore del mandamento dove essa ha sede;

b) due sanitari non stipendiati dalla Cassa Nazionale infortuni;

c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e un rappresen-

tante delle persone assicurate ai terreni della presente legge.

Per ognuno dei commissari di cui alle lettere b) e c), sarà pure nominato un supplente. Tanto i commissari effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal primo presidente della Corte d'appello con le norme stabilite nel regolamento, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per la scelta dei commissari di cui alla lettera c) saranno inoltre sentite, dove esistano, le principali associazioni agrarie, padronali e operaie, con le modalità che saranno stabilite nelle norme predette.

Chi nominato arbitro si rifiuti di assumere l'ufficio, o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, è punito con una ammenda da 25 a 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni comparamentali arbitrali è ammesso ricorso nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione centrale di cui all'art. 15.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Dopo la deliberazione del Senato che ha compreso anche le invalidità temporanee tra i casi d'infortunio da indennizzare, io ho dovuto preoccuparmi del regolamento delle controversie che possano sorgere in materia di invalidità temporanee. Le controversie per infortuni fino al limite di lire 200 sono, secondo la legge del 1904 per gli infortuni industriali, deferite al collegio dei probiviri, ma

partroppo noi non abbiamo ancora l'istituzione dei probiviri nell'agricoltura, e perciò a questa giurisdizione speciale non possiamo ricorrere. D'altra parte le controversie che possano sorgere in materia d'invalidità temporanea, specialmente se si accetta il sistema dell'indennità fissa, non potranno arrivar mai a somme superiori alle 90 o alle 100 lire. Si potrebbe pensare di affidare queste controversie al conciliatore; ma non c'è bisogno che io dica le ragioni per le quali questo partito sarebbe poco conveniente.

Le controversie superiori a 200 lire, per quel che riguarda gli infortuni industriali, sono deferite al giudizio del pretore, e si potrebbe pertanto seguire questo esempio. Senonché io trovo che così facendo si andrebbe incontro ad un grande inconveniente, e cioè che deferiremmo alla giurisdizione ordinaria (per la quale si seguirebbe anche la procedura ordinaria, senza esclusione di periti, di patrocinatori, ecc.) le controversie concernenti indennità di minore importanza, mentre attribuiamo all'arbitrato speciale le controversie di maggiore importanza. Essendo impossibile improvvisare giurisdizioni speciali, e in attesa della sperata e probabilmente prossima riforma della estensione dei probiviri in agricoltura, credo che si possa risolvere la cosa attribuendo per il momento alle commissioni arbitrali costituite per le indennità di maggiore importanza anche le invalidità temporanee, però con un temperamento che credo la Commissione vorrà accettare. Contro queste decisioni della Commissione arbitrale non dovrebbe essere ammesso il ricorso, e sarebbero quindi inappellabili. Pertanto io propongo che alla fine dell'art. 14 sia inserito un comma che dica: «Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali relative alle invalidità temporanee non è ammesso ricorso».

CAVASOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, relatore. L'Ufficio centrale accetta volentieri questa modificazione.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Accetto e lodo la proposta fatta dall'onorevole ministro per la risoluzione delle controversie; e poichè la cosa mi pare universalmente acconsentita, non sto

neanche a dirne le ragioni, traendo soltanto gli auspicj da questa riforma qui saviamente introdotta per una eguale riforma nella procedura per le assicurazioni industriali, da tanto tempo reclamata come rimedio alla litigiosità e alla speculazione degli infortuni. Vorrei però rivolgere una preghiera al ministro ed al relatore; dove si dice: « Chi nominato arbitro si rifiuti di assumere l'ufficio, o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo . . . », si usa una locuzione che lascia il dubbio che, ricusando, l'arbitro sia sottoposto ad ammenda ancora quando sia legittima la ragione del suo rifiuto.

Ora questo non dev'essere e presumibilmente non si vuole.

Proporrei quindi di dire: « L'arbitro che senza legittimo motivo non accetti o non intervenga alle sedute ». Nell'articolo non risulta chiaramente che questa legittimità della rinuncia dell'arbitro sia consentita. Colla mia proposta anche questo dubbio sarebbe tolto.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Quantunque non sia necessario, pure si può mettere.

Dichiaro poi che non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Garofalo per le ragioni esposte nella discussione generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 14 col comma aggiunto dal Ministero e con la modificazione del senatore Ferrero di Cambiano accettato dal ministro. Lo rileggo :

Art. 14.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità stesse, sono giudicate da Commissioni compartimentali arbitrali per gli infortuni dell'agricoltura, istituite nel capoluogo di ogni Compartimento di assicurazione, con sede presso il Tribunale o, in mancanza, presso la Pretura.

Con decreto Reale potranno essere costituite più Commissioni arbitrali per lo stesso compartimento di assicurazione quando questo comprenda la più provincie o quando, per speciali

condizioni di luogo o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la necessità.

Ogni Commissione è composta di cinque membri:

a) un giudice di Tribunale, designato annualmente dal primo Presidente della Corte di appello, presidente; ove il capoluogo del Compartimento di assicurazione, o l'altra città dove la Commissione è istituita, non sia sede di Tribunale, la Commissione è presieduta dal Pretore del mandamento dove essa ha sede:

b) due sanitari non stipendiati dalla Cassa Nazionale Infortuni;

c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e un rappresentante delle persone assicurate ai termini della presente legge.

Per ognuno dei commissari di cui alle lettere b) e c), sarà pure nominato un supplente. Tanto i commissari effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal primo Presidente della Corte d'appello con le norme stabilite nel regolamento, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per la scelta dei commissari di cui alla lettera c), saranno inoltre sentite, dove esistono, le principali associazioni agrarie, padronali e operaie, con le modalità che saranno stabilite nelle norme predette.

Chi nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio, o non intervenga alle sedute, è punito con una ammenda da 25 a 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del Presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni compartimentali arbitrali è ammesso ricorso nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione centrale di cui all'art. 15.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte,

ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali relative ad indennità per inabilità temporanee non è ammesso ricorso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

È istituita in Roma, presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, una Commissione centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini del penultimo capoverso dell'articolo 14.

La Commissione è composta:

1° di un Consigliere di cassazione, nominato dal primo Presidente della Corte di Cassazione, che la presiede;

2° di due funzionari superiori, uno del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e uno del Ministero di agricoltura;

3° di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale nelle materie attinenti agli infortuni sul lavoro;

4° di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione;

5° di un rappresentante delle persone assicurate a norma della presente legge.

I componenti della Commissione indicati ai nn. 2 a 5 sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura. Quelli di cui ai nn. 4 e 5 sono scelti, il primo su una terna proposta dal Comitato tecnico dell'agricoltura, il secondo, su una terna proposta dal Comitato permanente del lavoro. I due componenti le terne predette, sui quali non cada la scelta hanno le funzioni di membri supplenti.

Anche pei componenti di cui ai nn. 2 e 3, il ministro dell'industria, commercio e lavoro di accordo col ministro di agricoltura, nomina due supplenti.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designato dal ministro.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito; qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, sulle circostanze

dell'infortunio o sulla natura ed entità delle sue conseguenze, la Commissione centrale può rinviare pel giudizio alla Commissione compartimentale arbitrale.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Garofalo...

PRESIDENTE. È stato ritirato.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Credo che sia necessario dove si dice:

« La Commissione è composta:

« 1° di un Consigliere di cassazione, nominato dal primo Presidente della Corte di Cassazione, ecc. », aggiungere « di Roma », perchè Cassazioni ve ne sono cinque.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Accetto la modificazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 15 con la modificazione proposta dal senatore Cavaola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Davanti le Commissioni compartimentali arbitrali e davanti la Commissione centrale, non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza di cui al secondo comma del precedente art. 12.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti di istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui collegi di proibiviri, in quanto siano applicabili, e le ulteriori norme procedurali che saranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA ANT. DEL 16 LUGLIO 1917

siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: se il lavoro delle controversie non supera le lire 100, una lira, e per ogni cento lire in più, due lire. Essi saranno riscossi con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Proporrèi, in fine di quest'articolo, che è l'ultimo del secondo titolo: « Liquidazione e pagamento della indennità », che si facesse un'aggiunta per la quale son già d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale. L'aggiunta sarebbe: « Tutte le controversie al diritto dell'indennità, anche in sede di revisione, nonchè quelle sulle attribuzioni dell'indennità stessa che sorgono con gli enti assicuratori privati saranno sempre risolte con le norme dei precedenti articoli 14 e 15 ».

E ciò per avere un tribunale unico.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Era beninteso che questo era il significato.

CAVASOLA, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo.

Al primo comma di quest'art. 16, credo che l'onorevole ministro sarà consenziente, mi sembrerebbe utile togliere due parole. Dove si dice: « Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza di cui al secondo comma del precedente art. 12 »; basterebbe dire: « di cui all'art. 12 ».

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole ministro. Nell'art. 16 si dice che davanti le Commissioni compartimentali come dinanzi la Commissione centrale non è ammesso l'intervento di periti di parte. Ora io domando in quale sede ed in quale stadio dovrà aver luogo l'esperimento peritale, ove sia necessario? Nell'articolo 10, ove si parla dei Comitati istituiti presso la sede di ciascun compartimento e presso gli Uffici della Cassa Nazionale non si accenna ad ammissione di periti; per cui, ove accada di contestare dinanzi le dette Commissioni arbitrali le fatte liquidazioni, non sarebbe concesso mediante perizia di fornire il mezzo per modificare l'avvenuta liquidazione,

il che potrebbe tornare pregiudicevole così nei riguardi degli assicurati che degli enti assicuratori.

Non dimentichiamo che davanti alle Commissioni arbitrali le questioni che si dibatteranno, per la maggior parte avranno carattere tecnico, poichè si tratterà di accertare se in effetto si sia verificata una infermità permanente assoluta, od una inabilità permanente parziale e se la inabilità temporanea sia stata più o meno lunga, questioni queste tutte che richiedono il concorso del perito, potendo dubitarsi che sia sufficiente l'intervento dei due sanitari nelle rispettive Commissioni arbitrali contemplate dagli articoli 14 e 15.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. La risposta alla domanda e alle osservazioni fatte dal senatore Dienna sta nella disposizione contenuta nel precedente art. 14, e cioè sta nella composizione della Commissione arbitrale. Questa Commissione non è una Commissione di soli giurisperiti, ma di essa fanno parte anche due sanitari. Noi introduciamo l'istituto del perito giudice in luogo del perito di parte, ciò che è maggior garanzia di giustizia, in una materia in cui vi sono pur troppo tante contestazioni derivanti da simulazioni, da frodi e da speculazioni indebite.

La liquidazione sarà fatta in base alla prima perizia medica. In caso di contestazione contro la liquidazione fatta dall'Ufficio o dal Comitato, si potrà ricorrere alla Commissione arbitrale, che ha nel suo seno stesso i periti, che giudicheranno con la maggiore serenità.

DIENA. Prendo atto di questo chiarimento.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 16 così modificato:

Art. 16.

Davanti le Commissioni compartimentali arbitrali e davanti la Commissione centrale, non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza di cui all'art. 12.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti di istruzione della causa.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA ANT. DEL 16 LUGLIO 1917

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui collegi di probiviri, in quanto siano applicabili, e le ulteriori norme procedurali che saranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: se il valore delle controversie non supera, le lire 100, una lira, e per ogni cento lire in più, due lire. Essi saranno riscossi con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità, anche in sede di revisione, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità stesse che sorgano cogli enti assicuratori privati saranno sempre risolte colle norme dei precedenti articoli 14 e 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.

Art. 17.

Si applicano, anche agli infortuni ai quali provvede la presente legge, le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono per l'applicazione della presente legge.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Qui trova luogo la disposizione che deve soddisfare il desiderio manifestato dall'oa. Ferrero di Cambiano circa l'esecuzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi. Ho avuto l'onore di leggere ieri al Senato l'aggiunta all'art. 17, che prego di inserire.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringrazio l'onorevole ministro di aver accolto in parte l'emendamento che io aveva proposto. A me sembrava questa l'occasione propizia per fare questa che non è una concessione, ma una dichiarazione anche nei rispetti della legge vigente, un riconoscimento cioè che la imposta di ricchezza mobile non poteva essere applicata agli avanzi annuali che vanno alla riserva.

L'onorevole ministro ha detto ieri che la disposizione inserita in questa legge sarà un validissimo argomento per provare anche agli agenti delle imposte o alle Commissioni locali e centrale per le imposte che questa tassazione di avanzi non si deve fare, perchè utili non sono. Ne riprendo oggi atto volentieri perchè la dichiarazione autorevole è essenziale per la Cassa Nazionale infortuni.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Non posso che riportarmi alle dichiarazioni fatte ieri, delle quali già si è dichiarato soddisfatto il senatore Ferrero.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 17 con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

Art. 17.

Si applicano, anche agli infortuni ai quali provvede la presente legge, le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono per l'applicazione della presente legge.

Gli avanzi di esercizio della speciale gestione della Cassa Nazionale e quelli degli Istiti-

tuti assicuratori di cui all'art. 5 della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti ai fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge.

L'Ufficio centrale accetta l'articolo così emendato?

CAVASOLA, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione è punito con multa estensibile fino a lire 4000.

Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese della Cassa Nazionale, di sottostare alle cure che la Cassa stessa ritenga necessarie, e di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia dalla Cassa indicato. Fra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Il lavoratore, il quale abbia simulato l'infortunio e ne abbia dolosamente aggravate le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed è sottoposto alle penalità comminate dagli articoli 413 e 414 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 19.

La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno.

Per i terreni concessi in affitto, mezzadria, o colonia parziaria, la spesa rimane a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario quando l'affittuario, il mezzadro od il colono prestino opera manuale nella coltivazione del fondo.

Quando non ricorra questa condizione, il proprietario, l'enfiteuta o l'usufruttuario avrà diritto di ripetere dall'affittuario l'intero ammontare

del contributo di assicurazione e dal mezzadro o dal colono parziario una quota del contributo proporzionale alla parte di reddito del fondo ad essi rispettivamente assegnato in base al contratto di mezzadria o di colonia.

L'affittuario o il mezzadro che a termini del presente articolo abbia rimborsato il contributo di assicurazione ha alla sua volta e alle stesse condizioni il diritto di rivalersene verso il subaffittuario purchè questo non sia coltivatore diretto.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Propongo che si aggiunga una parola al secondo comma e precisamente dove è detto «...quando l'affittuario, il mezzadro od il colono prestino opera manuale nella coltivazione del fondo». Desidererei cioè che si aggiungesse, dopo la parola «manuale», l'altra «abituale» per coordinare questa dizione con quella dell'art. 1.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Volevo anch'io fare la stessa osservazione; accetto quindi pienamente l'aggiunta della parola «abituale».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo con l'aggiunta della parola «abituale» dopo l'altra «manuale» al secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Prima di passare alla discussione sull'art. 20 vorrei pregare l'Ufficio centrale ed il Senato di considerare l'opportunità di ripristinare l'art. 15 del testo ministeriale, che figura soppresso nel disegno di legge dell'Ufficio centrale; e la ragione è semplice. L'art. 15 dichiara che saranno risolti o modificati i contratti stipulati con gli enti assicuratori privati. La ragione per cui è necessario di ripristinare l'articolo è questa: che quando si trattasse di contratti interceduti tra proprietari di terreni che non saranno compresi nella zona dove sarà ammessa ad agire la Mutua o l'Istituto privato, il proprietario che sarà invece inquadrate nel compartimento assunto dalla Cassa Nazionale

si troverebbe con un impegno precedente assunto con l'Istituto privato di assicurazione, che sarebbe obbligato a rispettare, e d'altra parte, essendo di diritto iscritto alla nuova Cassa compartimentale, sarebbe obbligato a pagare due volte.

Nell'art. 15 si dice che questi contratti saranno risolti « entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti nelle disposizioni », ecc.; ond'è che potrà chiedersi la risoluzione solo nei casi in cui ciò sarà reclamato dalla necessità.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho chiesto la parola per proporre quanto ha già proposto l'onorevole ministro e quindi appoggio volentieri le considerazioni da esso svolte, perchè mi pare assolutamente necessario di ripristinare la disposizione dell'art. 15 del testo ministeriale. Del resto questo che si propone dall'onorevole ministro si è fatto con la legge vigente per gli infortuni sul lavoro del 1904, e col decreto che ha esteso l'assicurazione infortuni alla Libia. Prego quindi anch'io l'onorevole relatore dell'ufficio centrale di voler accettare la proposta dell'onorevole ministro.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Questo dell'articolo 15 del progetto ministeriale è un « soppresso » che è rimasto, si direbbe, per far vedere ciò che non c'è più.

Noi avevamo soppresso la disposizione di questo articolo 15, perchè nel nostro concetto primitivo si dovevano ammettere anche le Mutue di nuova creazione, ed allora non poteva stare la risoluzione dei contratti. Ma una volta che il Senato ha approvato che si mantengano in vita le Mutue esistenti ma non se ne creino delle nuove, la nostra soppressione non ha più ragione di essere, perchè altrimenti si verrebbe ad autorizzare una gestione illegittima, la quale si troverebbe fuori dei termini in cui la legge l'ammette.

Per conseguenza, l'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà ad accettare il ristabilimento dell'art. 15 del progetto ministeriale, il quale per ora prenderà il n. 19 bis, per assumere poi

quello definitivo che sarà stabilito in sede di coordinamento.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Le parole dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale sono per me una preziosa rivelazione, perchè dimostrano come fosse nell'intenzione dell'Ufficio centrale di autorizzare la costituzione di quelle mutue nuove, le quali furono da me vivamente propugnate.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, senza volere per altro rientrare nella discussione già fatta.

Sono anche lieto che nell'art. 7 si siano introdotte circa i contributi, alcune varianti che rispondono almeno in parte alle osservazioni che io ho avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole ministro ed accettata dall'Ufficio centrale di ristabilire l'art. 15 che era nel progetto ministeriale.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Do quindi lettura di questo articolo 15 che per ora diventerà 19-bis, salvo a prendere il numero definitivo in sede di coordinamento.

Art. 19-bis.

I contratti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole o forestali, saranno risolti o modificati entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti nelle disposizioni di cui all'art. 19.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Alla fine di questo articolo che viene ad essere ristabilito, invece di dire « nelle disposizioni di cui all'art. 19 », bisogna dire « nelle disposizioni di cui all'art. 24 o 25 », a seconda di ciò che si stabilirà nel coordinamento.

PRESIDENTE. Tenuto conto di questa osservazione dell'onorevole ministro, ponga ai voti questo articolo 19-bis.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 20.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge, è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

(Approvato).

Art. 21.

Fanno parte del Consiglio superiore della Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro, in aggiunta agli attuali componenti, due rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, e due rappresentanti dei lavoratori agricoli, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale su designazione fatta nei modi stabiliti dal regolamento delle rispettive principali associazioni.

Il numero dei componenti il Comitato esecutivo della stessa Cassa Nazionale è elevato a nove, dei quali uno dev'essere scelto fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli facenti parte del Consiglio superiore a norma del comma precedente.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Trattandosi di una convenzione tra il Ministero e gli enti fondatori, sarebbe stato opportuno di dibattere la cosa con la Cassa Nazionale. Ad ogni modo io sono certo che gli enti fondatori saranno lieti di accogliere nel seno del loro Consiglio i nuovi colleghi proprietari ed agricoltori secondo le prescrizioni di questo articolo di legge.

Rivolgo però all'onorevole relatore, poichè questo articolo non si trovava nel disegno di legge ministeriale...

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Questo articolo è stato però concordato col Governo.

FERRERO DI CAMBIANO. Sottopongo dunque all'onorevole relatore e all'onorevole ministro questa osservazione: sta bene l'aumento di questi membri del Consiglio superiore della

Cassa, ma non ci toccate il Comitato esecutivo, e ciò per due ragioni. Un Comitato esecutivo, che deve vegliare costantemente alla gestione, diventa quando sia composto di nove membri, un corpo meno snello e facile a muoversi. Lasciate dunque questo Comitato così come è attualmente, tanto più che oggi in esso già c'è la rappresentanza degli operai addetti ai lavori dei campi.

Manteniamo dunque la prima parte di questo articolo, ma non insistano il Governo e l'Ufficio centrale sulla seconda.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Vorrei pregare l'onor. senatore Ferrero di Cambiano di accettare la proposta concordata tra l'Ufficio centrale ed il ministro. Io prego l'onor. senatore Ferrero di Cambiano di considerare che non è eccessivo il numero di nove membri per un Comitato, dove vogliamo che siano rappresentati tanto gli industriali, quanto i proprietari terrieri e dall'altra parte vogliamo che non manchi la rappresentanza della classe degli operai e quella dei lavoratori dei campi.

La necessità di aumentare il numero dei membri del Comitato esecutivo, deriva dalla necessità di fare rappresentare non solo gli industriali, ma i proprietari di terra e i lavoratori dei campi. Noi crediamo opportuna questa proposta che integra il Comitato esecutivo.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io mi permetto solo di osservare ancora che voi in questo modo mutate un po' l'indole del Comitato esecutivo e lo rendete più pesante a muoversi.

Non è sempre facile, e in casi d'urgenza diventa anche difficile di convocare un Comitato composto di persone non residenti tutte a Roma ma in regioni diverse di tutta Italia. Però, se così volessi, poichè voi parlate del rappresentante dei contadini nel Comitato esecutivo, parlati anche del rappresentante dei proprietari terrieri; vi sarà così almeno parità di trattamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento.

Il secondo comma deve dire così:

« Il numero dei componenti il Comitato esecutivo della stessa Cassa Nazionale è elevato a nove, dei quali uno dev'essere scelto fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, e uno fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli facenti parte del Consiglio superiore a norma del comma precedente ».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

CAVASOLA, *relatore*. L'Ufficio centrale lo accetta.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Per una dichiarazione di voto.

Dichiaro di votar contro la proposta perchè ritengo che noi renderemo assai difficile in questo modo la realizzazione del pagamento dell'indennità alle vittime degli infortuni.

Il mio concetto sarebbe che ogni contestazione debba essere evitata. La Commissione arbitrale composta dal pretore, ecc., di cui si parla nel mio emendamento, decide irrevocabilmente senza nessun rimedio né di ricorso od altro.

Si tratta di piccole quote e bisogna che l'aiuto vada subito all'infornato e non obbligarlo a percorrere lunghe vie per avere quella miseria che noi diamo in compenso delle sofferenze che si possono subire durante il lavoro.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro per l'industria, commercio e lavoro*. Desidero di chiarire un equivoco, in cui l'onorevole Beneventano incorre. Qui si tratta del Consiglio che amministra la Cassa Nazionale, e che non ha niente a fare con la decisione delle controversie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 con l'emendamento concordato e di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 22.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo con gli istituti fondatori della Cassa nazionale per gli infortuni, apporgerà alla con-

venzione del 16 giugno 1911, approvata con la legge del 28 marzo 1912, n. 304, tutte le modificazioni ed aggiunte rese necessarie ed opportune dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

È stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con effetto dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, la somma annua di lire 130.000 per l'applicazione della presente legge. *

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. In verità in questo punto non leggo la parola « soppresso » al secondo comma dell'art. 18 del disegno di legge ministeriale, e prendendo ciò in buona moneta, credo che l'Ufficio centrale non abbia voluto sopprimerlo. Non potrei accettare la soppressione, perchè non vedo la ragione di addossare al tesoro dello Stato la spesa prevista. Prego quindi l'Ufficio centrale di voler considerare come non soppressa la seconda parte dell'art. 18 del disegno ministeriale.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. A me pareva opportuna la soppressione che del prelevamento di questo contributo aveva fatto l'Ufficio centrale, e poi mi domando: come farà il Ministero a prelevare questa sua quota di spese su tutto il contributo del Regno? Bisognerà dividere il contributo della Cassa Nazionale da quello delle mutue, e delle singole mutue, e il contributo della Cassa Nazionale ripartirlo fra i singoli compartimenti per avere quei bilanci speciali che vuole la legge. A ogni modo a questo provvederà il regolamento.

DE NAVA, *ministro per l'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Io veramente non vedo la difficoltà accennata. Qui non è determinato quanto sarà il contributo. Si dice solo che non sarà superiore al 2 per cento dei premi complessivi.

La Cassa Nazionale gestirà tutti i compartimenti. Avrà quindi la gestione generale e avrà oltre ai singoli bilanci un bilancio generale e complessivo. Di anno in anno sarà prelevato il contributo per le spese. Sarà prelevata una quota che servirà per le spese della gestione affidata al Governo. Vi saranno degli accordi che saranno presi tra il Ministero e gli Istituti assicuratori.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Veramente io non capisco questo prelevamento. È una spesa di gestione, sarà questione di stabilirlo nel bilancio; perchè dobbiamo stabilire un prelevamento per legge?

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Mi sembra che qui vi sia un equivoco che bisogna chiarire. Le spese cui ci riferiamo qui sono quelle che riguardano il Comitato di liquidazione e tutte le Commissioni arbitrali e centrali che sono veri e propri giudizi, nonchè le spese di vigilanza e di ispezione.

Questo spese dovranno essere pagate sul bilancio del Ministero. Le deve pagare il Governo. Sono istituzioni che funzioneranno col pagamento dei fondi iscritti nel Ministero del lavoro. Sono però spese che si attengono all'Amministrazione di questo speciale servizio delle assicurazioni e quindi devono essere prelevate dal fondo dei contributi, come le altre spese di gestione.

CAVASOLA, *relatore*. Ringrazio dei chiarimenti: per parte nostra non abbiamo nulla da opporre.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ripristinando questo secondo capoverso dell'art. 18 del progetto ministeriale mi pare che si dovrebbe cambiare il numero dell'articolo citato e invece di dire: all'art. 4, si dovrà dire: all'art. 7.

CAVASOLA, *relatore*. Sicuramente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 23 col reintegroamento del secondo comma dell'articolo 18 del progetto ministeriale.

Art. 23.

È stanziata nel bilancio del Ministero di industria, commercio e lavoro, con effetto dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, la somma annua di lire 130,000 per l'applicazione della presente legge.

Come quota di concorso alla indicata spesa, sui contributi di assicurazione di cui all'art. 7, sarà prelevata una somma annuale nella misura non superiore al 2 per cento dei medesimi contributi e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Siamo in via di chiarimenti, e qualche collega domanda e con ragione: di questi prelevamenti si deve necessariamente tenere un conto a parte perchè si tratta delle spese per il mantenimento dell'organo amministrativo; ma se la funzione di questo organo fosse limitata, potrebbero esservi avanzi; quale sarebbe la destinazione di essi?

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Qui si dice che sarà prelevata una somma annua nella misura non superiore al 2 per cento; dunque deve essere prelevata una somma uguale a quella che il Governo spende, ed in ogni caso mai superiore al 2 per cento. Se la spesa sarà maggiore andrà a carico del bilancio dello Stato; se sarà minore non si richiederà nemmeno il 2 per cento. Il 2 per cento è il limite massimo.

CAVASOLA, *relatore*. Sta bene, mi dichiaro soddisfatto di questo chiarimento.

FERRERO DI CAMBIANO. Prendiamo atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23 nel testo modificato e che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Prima di passare all'art. 24, vi sono due articoli aggiuntivi proposti dal sena-

toze Ferrero di Cambiano che andrebbero collocate qui.

To dichiaro che non ho difficoltà ad accettarli. Sono due articoli che impongono la emanazione di regolamenti preventivi. Non mi dissimulo le difficoltà di regolamenti preventivi in materia di lavoro agricolo; ma, sia pure come esperimento, conviene che questi regolamenti, come vi sono per il lavoro industriale, siano emanati anche per il lavoro agricolo, nella misura e nei limiti che sarà possibile.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Chiedo di parlare per felicitarmi con l'amico Ferrero di Cambiano che è stato più fortunato dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale aveva scritto l'articolo che imponeva precisamente questo obbligo a proprietari e conduttori di fondi, di adottare tutti i mezzi protettivi. Non abbiamo insistito dinanzi alle difficoltà che il ministro ci prospettò di applicare in breve tempo regolamenti non ancora fatti, e si era riservato di accettare l'invito a presentare quei regolamenti che adesso l'onorevole Ferrero rende obbligatori prima di sapere come saranno. Ma noi accettiamo ben volentieri il ristabilimento del nostro proposito in forma di legge; sarà un vincolo tanto maggiore per il Governo per affrettare la formazione di quei regolamenti di prevenzione.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringrazio l'onorevole ministro e il relatore di avere accolto la mia proposta. All'onor. Cavasola dirò che questa è una prova di più che anche la mosca che si posa sul buco aiuta a trainare il carro, e sono fortunato che questi articoli aggiuntivi siano inseriti nella nostra legge, perchè è bene mostrare il nostro intento di provvedere alla difesa dei contadini, come coi regolamenti preventivi si pensa alla difesa degli operai delle officine.

PRESIDENTE. Da lettura dell'articolo 23 bis proposto dal senatore Ferrero di Cambiano ed accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale:

Art. 23-bis.

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle

persone contemplate dall'art. 1 della presente legge, dovranno essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti saranno formulati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero di agricoltura, raccolte le proposte degli Istituti assicuratori, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni sociali, e saranno approvati con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato: potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Pongo ai voti l'art. 23 bis.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Da lettura dell'art. 23 ter, proposto dal senatore Ferrero di Cambiano ed accettato dal Ministro e dall'Ufficio centrale.

Art. 23 ter.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro vigila l'osservanza delle misure preventive con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda nella misura stabilita dai detti regolamenti, che però non potrà essere inferiore a lire 50 nè superiore a lire 2000, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali in caso di infortunio.

(Approvato).

Art. 24.

Con regolamento da approvare con Regio decreto, promosso dal ministro di industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, dopo sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, saranno determinati:

a) i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente di cui all'art. 2 della presente legge;

b) le modalità e i termini per la denuncia degli infortuni sul lavoro, e la penalità per l'omissione o irregolarità di essa, che non potrà superare le lire 200;

c) le norme per la concessione di provvisori a titolo di anticipazioni sulle indennità;

d) le norme per la vigilanza esercitata dal Ministero di industria, commercio e lavoro, e

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA ANT. DEL 16 LUGLIO 1917

per le eventuali ispezioni da parte della Cassa nazionale, dei Sindacati e delle Casse consorziali sulle aziende agricole e forestali soggette all'assicurazione;

c) le competenze spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali e della Commissione centrale di ricorso;

f) tutte le disposizioni riservate al regolamento dagli articoli precedenti e le altre necessarie per l'attuazione della presente legge;

g) le disposizioni transitorie per l'applicazione della presente legge.

Il regolamento dovrà essere approvato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge la quale entrerà in vigore nel trentesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento stesso.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Domando se per maggior chiarezza alla lettera a) dell'articolo 24 non sarebbe meglio dire « i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente e parziale e le modalità e le indennità per i casi d'inabilità temporanea ».

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro per l'industria, commercio e lavoro*. Sul primo punto che riguarda l'inabilità permanente, osservo che quando si usa questa frase s'intende tanto l'inabilità totale che la parziale. Quanto al secondo punto bisogna intendersi. La misura dell'indennità sarà fissata nella tabella che or ora presenterò. Ma che cosa intende l'onorevole Tanari per modalità? Quali? Se si tratta di modalità in genere, cioè tutto ciò che si attiene a perizie, controlli, ecc. esse sono regolate dalle disposizioni generali, contemplate dal regolamento e a me non pare vi sia bisogno di aggiungere nulla all'articolo.

TANARI. Non insisto e ritiro la mia proposta.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Devo pregare poi l'Ufficio centrale ed il Senato, come preannunciai già nella seduta di ieri, di volere esaminare l'opportunità di modificare l'ultimo comma dell'articolo 24 per quel che riguarda i termini della

applicazione della legge che in seguito alle disposizioni ora inserite, richiede una maggior larghezza. Qui si dice che « il regolamento dovrà essere approvato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge la quale entrerà in vigore nel trentesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento stesso ». Io accetto il termine di sei mesi, massimo, per la pubblicazione del regolamento dal giorno della pubblicazione della legge, ma prego il Senato di considerare la quasi impossibilità di fare entrare in vigore la legge entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento. Basta accennare a tutto il lavoro di tariffe che bisogna fare. È un lavoro arduo e lungo, ed anche tutto il nuovo organamento richiede del tempo. Io non posso ripetere ciò che ho detto lungo questa discussione, e cioè che noi approviamo una legge importantissima di previdenza sociale, ma che incontrerà non lievi difficoltà di applicazione. Pertanto pregherei l'Ufficio centrale di voler sostituire all'ultimo comma il seguente: « Il regolamento dovrà essere approvato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore in un termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso ». In ogni caso quindi la legge entrerà in vigore un anno al più tardi dalla data della sua pubblicazione.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva ritenuto necessario prefiggere un termine per l'entrata in vigore di questa legge, considerando che la dicitura dell'ultimo alinea del testo ministeriale non determinava nessun termine per l'entrata in vigore della legge stessa.

Ora, riconoscere in modo così esplicito e formale, come hanno fatto il Governo e l'Ufficio centrale e come farà il Parlamento, la necessità di un provvedimento di carattere umanitario e sociale come quello ottenuto colla presente legge e non mettere un termine entro cui questo provvedimento debba essere attuato, non era sembrato all'Ufficio centrale né logico, né conveniente. Il Parlamento farebbe una legge senza preSSIONE di termine per la sua entrata in vigore lasciando che nel regolamento, il quale è atto del potere esecutivo, si determinasse il giorno in cui la legge stessa dovrebbe entrare in vigore; tutto questo sarebbe stato troppo indeterminato.

e perciò abbiamo creduto utile di prefiggere in legge i termini di esecuzione; un termine largo di sei mesi per formare il regolamento, e un altro di trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento per l'entrata in vigore della legge.

Si arrivava così ai sette mesi di tempo utile.

Ora l'onorevole ministro prevede che questo termine non sia sufficiente e l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accordare un altro mese per l'entrata in vigore della legge, ma non può ammettere che una legge la quale deve portare un beneficio sociale ad una classe così numerosa di cittadini, resti in balia dell'ignoto rispetto alla sua esecuzione.

I sei mesi di tempo per fare il regolamento divengono troppi se si fissa un altro lungo termine per la organizzazione amministrativa dopo la pubblicazione del regolamento. Si desidererebbe un termine non uguale per l'entrata in vigore della legge, perchè altrimenti si arriverebbe ad un anno dalla promulgazione.

Se il ministro crede, si potrebbe stabilire che la legge debba essere attuata due o tre mesi dopo, ma non già dopo sei mesi come egli desidererebbe.

DE NAVA, *ministro dell'industria commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Se l'Ufficio centrale ed il Senato desiderano abbreviare il termine per l'entrata in vigore della legge, io mi acconcio. Desidererei però che i due termini, di cui in questo articolo, fossero invertiti, e cioè che fosse abbreviato il termine per la pubblicazione del regolamento, poichè riconosco che con un lavoro intenso si potrebbe arrivare a compilare il regolamento anche in un periodo di tempo più ristretto, ma non vorrei che fosse di troppo abbreviato il termine per l'entrata in vigore della legge dopo la pubblicazione del regolamento, perchè dalla pubblicazione del regolamento alla attuazione della legge ci sarà bisogno di un lavoro assai lungo, come ho già esposto.

Si potrebbe quindi stabilire che il regolamento sia compilato entro quattro mesi e che la legge andrà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione del regolamento. D'altra parte, si tratta di fissare dei massimi. Se sarà possibile, si farà certamente più presto.

CÁVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÁVASOLA, *relatore*. In questa materia i massimi e i minimi sono la stessa cosa, perchè ogni ufficio tiene conto sempre soltanto del massimo.

Perciò pregherei l'onorevole ministro di contentarsi di tre mesi per formare il regolamento e di tre mesi dopo la pubblicazione di esso per l'entrata in vigore della legge.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. L'on. Cavasola sa quale deferenza io abbia per lui e in quale considerazione tenga tutte le sue osservazioni, ma io lo prego di riflettere che il termine da lui desiderato non può essere assolutamente ammesso. Si tratta di un complicatissimo lavoro, quello a cui siamo chiamati, e non bisogna dimenticare neppure le condizioni nelle quali ci troviamo nei diversi uffici per effetto della guerra. Si tratta di gravi difficoltà per organizzare tutto il servizio.

Io prego l'Ufficio centrale di accettare il termine di quattro mesi per la pubblicazione del regolamento e di cinque mesi per l'entrata in vigore della legge.

CÁVASOLA, *relatore*. Sarebbe meglio quattro mesi per la pubblicazione del regolamento e quattro per la entrata in vigore.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Sia pure quattro e quattro!

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Avevo chiesto di parlare per unire la mia preghiera a quella dell'onorevole relatore, perchè l'onorevole ministro voglia affrettare l'entrata in vigore di questa legge. Ora si è stabilito di fissare il termine di quattro mesi per la pubblicazione del regolamento e di quattro per l'entrata in vigore della legge, o sia pure. Ma riflettiamo quanto occorrerà ancora perchè la legge possa essere approvata anche dalla Camera e consideriamo quanto dovranno quindi aspettare ancora i bravi contadini per incominciare a godere il beneficio di questi provvedimenti.

Ma io vorrei dire ancora all'onorevole mi-

nistro che le tariffe si possono preparare mentre si fa il regolamento.

In quanto poi all'andata in esecuzione di queste disposizioni, ho già detto come la Cassa Nazionale degli infortuni sia disposta ad organizzare subito i relativi servizi, anticipando così le spese della gestione e il pagamento delle indennità, nell'attesa che i contributi vengano assegnati ai proprietari e da essi pagati. Voi tutti vedete che questo potrà abbreviare di molto l'entrata in vigore della legge. Questo per la Cassa Nazionale; quanto alle Mutue, esse sono già organizzate per questo servizio e c'è poco da fare.

Prego quindi l'onorevole ministro, nell'interesse dei contadini è nell'interesse morale della legge, che si faccia di tutto per metterla in

esecuzione al più presto. Che questi due periodi di quattro mesi rappresentino davvero il termine massimo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 24 con questa modificazione; all'ultimo comma dire « quattro mesi » invece di « sei » e poi « la quale entrerà in vigore in un termine non superiore a quattro mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi:

(Approvato).

Passeremo ora alla tabella.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	uomini	donne
Infortuni mortali:		
dai 9 ai 12 anni compiuti	500	500
» 13 » 15 »	1,000	750
» 16 » 23 »	2,000	1,000
» 54 » 55 »	2,500	1,250
» 56 » 70 »	1,500	750
Infortuni che producono inabilità permanente assoluta:		
dai 9 ai 12 anni compiuti	1,200	1,000
» 13 » 15 »	1,800	1,200
» 16 » 23 »	2,500	1,500
» 24 » 55 »	3,250	2,000
» 56 » 70 »	2,000	1,000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 20 per cento la capacità lavorativa.	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua capacità lavorativa.	

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di morte e di inabilità permanente assoluta va aggiunto un decimo per ogni figlio minore degli anni quindici, fino alla concorrenza del trenta per cento.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa Nazionale di previdenza, per essere convertite in una rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 300 lire all'anno.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Prima di tutto proporrei un emendamento alla nota, emendamento che cerca di corrispondere ai desideri espressi dai senatori Tanari e Faina.

La nota dovrebbe dire così:

« Va aggiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore degli anni 15 fino alla concorrenza del 50 per cento ».

Occorre poi integrare la tabella colle indennità alle invalidità temporanee. Io proporrei la seguente tabella:

	Indennità giornaliera	
	Uomini	Donne
	lire	lire
Dai 13 ai 15 anni	0.50	0.50
» 16 » 65 »	1.00	0.75
» 65 » 75 »	0.75	0.50

Non sono certamente indennità molto grasse, ma io prego di considerare che si tratta di un primo esperimento; si tratta di una tabella da valere per un biennio, e vorrei pregare il Senato anche di considerare che non ci sono calcoli nemmeno approssimativi sui quali fondarci per prevedere l'onere, e quindi credo che convenga andare avanti provando e riprovando.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Le cifre dell'onorevole ministro mi sembrano assai basse ed al di sotto di quelle che danno le Mutue e le società private, e questo non può fare buona impressione.

Perchè queste indennità non potrebbero essere fissate nelle singole circoscrizioni in base ai salari vigenti come le tabelle, per le indennità in caso di morte?

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Mi permetto di fare osservare all'onorevole Tanari che non vi sono grandi differenze tra le indennità che proponiamo e quelle

in uso. L'onor. Tanari rifletta che se la benemerita Cassa di Bologna che egli specialmente conosce, e la quale ha indennità fisse, dà 1.50 agli uomini e una lira alle donne e ai fanciulli, vi sono altre Casse in regioni pure progredite, come la Cassa Lombarda, che dà una lira al giorno agli uomini e 50 centesimi alle donne, e quindi è la sua una tabella che non si discosta molto da quella da noi proposta.

D'altra parte prego l'onor. Tanari di considerare che le tabelle potranno essere rivedute e potranno essere anche modificate per i singoli compartimenti. Questa è la misura ordinaria, comune, ma dopo due anni potranno esservi dei miglioramenti in seguito all'esperienza.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Solo per notare che anche la Società Assicuratrice Italiana paga lire 1.50 al giorno per gli uomini, lire una per le donne e 75 centesimi per i fanciulli. Non è quindi solo la Mutua alla quale si riferiva il senatore Tanari che paga questa tariffa.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Io però ho citato un'altra Mutua che paga di meno.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Nella tabella proposta dall'onorevole ministro si incomincia a parlare di indennità soltanto dai tredici anni in poi, mentre noi abbiamo ammesso che i ragazzi possano cominciare a lavorare fino dai nove anni. Anche dai nove ai tredici anni vi è possibilità di qualche infortunio e perchè questi infortuni si devono lasciare allo scoperto?

È un chiarimento questo che attendo dalla cortesia dell'onorevole ministro.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Per una considerazione d'indole sociale e umanitaria ammetteremo anche il fanciullo inferiore ai tredici anni all'indennità in caso d'infortunio grave che producessesse morte o inabilità permanente; ma francamente non mi pare conveniente risarcire l'inabilità temporanea anche ai fanciulli dai nove ai tredici anni.

A me pare molto pericoloso il dare soverchia estensione alla legge in questa parte, e vorrei pregare l'onorevole Polacco di non insistere e di accettare che l'indennizzo cominci dai tredici anni, tanto più che si tratta di un semplice esperimento.

POLACCO. Accetto l'esortazione dell'onorevole ministro, anche perchè come egli ha detto si tratta di semplice esperimento.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Pregherei l'onorevole ministro di favorirmi un chiarimento.

Non ho bene compreso se questa sarebbe la tabella tipo oppure si lascierebbe con essa la facoltà alle singole regioni di adottare quella tabella che si ritenesse più consona alle usanze delle assicurazioni del genere vigenti in quella plaga. In altri termini, se le singole circoscrizioni avranno la facoltà di fare delle tabelle speciali che tengano conto delle condizioni speciali nelle quali si trovano i salari.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio, e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Le cifre consegnate in questa tabella sono cifre fisse, e riguardano l'assicurazione obbligatoria. Quando si tratta dei nuovi compartimenti essi dovranno attuare la presente tabella la quale non può essere modificata che dopo un biennio. E dopo un biennio si potranno altresì compilare nuove tabelle diverse secondo le regioni; il che costituirà però un'eccezione.

In quanto alle mutue attuali esse sono certo obbligate a osservare questa tabella, come minimo. Se però volessero dare facoltativamente una indennità maggiore, il Governo certamente esaminerà la cosa per vedere se è possibile.

TANARI. Allora questa stessa possibilità non si può estenderla anche alla tabella che fissa l'indennità giornaliera?

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. La tabella è unica. Non si tratta di tre tabelle separate; si tratta di tre specie d'infortuni. Ripeto la tabella è unica; soltanto è divisa in tre parti. Quello che ho detto per la parte relativa alle indennità per le invalidità temporanee vale anche per le altre sue parti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la tabella modificata; la rileggo:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell' infortunio	Sesso	
	uomini	donne
Infortuni mortali :		
dai 9 ai 12 anni compiuti	500	500
dal 13° » 15 »	1,000	750
» 16° » 23 »	2,000	1,000
» 24° » 55 »	2,500	1,250
» 56° » 75 »	1,500	750
Infortuni che producono inabilità permanente assoluta :		
dai 9 ai 12 anni compiuti	1,200	1,000
dal 13° » 15 »	1,800	1,200
» 16° » 23 »	2,500	1,500
» 24° » 55 »	3,250	2,000
» 56° » 75 »	2,000	1,000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro.	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.	
Indennità giornaliera		
Infortuni che producono inabilità temporanea:		
dai 13 ai 15 anni.	0.50	0.50
» 16 » 65 »	1.00	0.75
» 65 » 75 »	0.75	0.50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di morte e di inabilità permanente assoluta va aggiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore degli anni quindici, fino alla concorrenza del cinquanta per cento.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa Nazionale di previdenza, per essere convertite in una rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 300 lire all'anno.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA ANT. DEL 16 LUGLIO 1917

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

C'è ora un ordine del giorno presentato dal senatore Ferrero di Cambiano del quale prego dar lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare nel termine di tre anni una legge per l'assicurazione obbligatoria per le malattie ».

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. È talmente nel pensiero di tutti noi, e lo ha dichiarato l'onorevole ministro, lo ha dichiarato espressamente l'Ufficio centrale, e vi ha insistito molto opportunamente l'onorevole relatore, vi hanno accennato tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione, che l'assicurazione delle malattie deve venire a complemento delle assicurazioni per gli infortuni, e delle assicurazioni di invalidità e di vecchiaia per tutti i lavoratori, ch'io non posso neanche dubitare il Governo non accetti quest'ordine del giorno che consacra il comune desiderio, facendo una promessa, che ho fede sarà mantenuta. In quest'ordine del giorno, che tutti i colleghi voteranno sicuramente unanimi, in quest'invito al Governo di presentare sollecitamente un disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria delle malattie, si concreta il pensiero del Senato e il sentimento nostro che nelle assicurazioni sociali, nella previdenza sostituita alla beneficenza sta la redenzione morale ed economica dei lavoratori. (Approvazioni).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. L'Ufficio centrale è talmente concorde in questo pensiero che aveva proposto di dare forma obbligatoria in un articolo del suo progetto emendato a questo invito al Governo di presentare nel periodo di tre anni la legge per le malattie. Quindi per coerenza, essendosi modificato quell'articolo e soppresso quel comma, l'Ufficio centrale avrebbe dovuto presentare esso stesso un ordine del giorno in questo senso. Perciò senza esitazione ci associamo volentieri all'ordine del giorno del senatore Ferrero, convinti che il limite di tre anni rappresenti il massimo. Se la solerzia dell'onorevole Ministro arriverà a dare

il progetto entro due anni, sono certo che lo farà; quindi noi votiamo l'ordine del giorno col significato che nel più breve tempo possibile sia soddisfatto il voto comune della presentazione di un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria delle malattie.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Non ho bisogno di spiegare con molte parole e con molte ragioni il sentimento che mi anima, nel dire che accetto l'ordine del giorno del senatore Ferrero, sentimento che corrisponde a quello che ispirò la proposta dell'Ufficio centrale e le dichiarazioni che io ebbi occasione di fare durante questa discussione, nonché nell'altro ramo del Parlamento.

Il problema dell'assicurazione contro le malattie conviene che sia avviato a soluzione, non solo per motivi evidenti di giustizia sociale, ma anche perchè solo forse così possiamo tentare di risolvere il ponderoso problema ospitaliero, e quello dell'assistenza a domicilio da parte degli enti locali. Sappiamo tutti in quale condizioni deplorabili questi servizi sieno ridotti. Io quindi a nome del Governo accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Ferrero di Cambiano, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho chiesto la parola per esprimere il sentimento comune, che è sentimento di compiacenza per aver condotto in porto questa legge di giustizia sociale tanto provvida per i nostri contadini e credo di esprimere ancora il sentimento di gratitudine di tutti gli onorevoli colleghi per il Governo, per l'onorevole ministro dell'industria, per l'Ufficio centrale, e per il nostro illustre relatore, il quale con tanta sollecitudine ci ha presentata la relazione e con tanta sapienza ha difese le disposizioni della legge. Vadano a lui le nostre vivissime azioni di grazia. (Vive approvazioni).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA ANT. DEL 16 LUGLIO 1917

E chiudo raccomandando ancora una volta all'onorevole ministro di trovar modo di sollecitare l'attuazione pratica di questo disegno di legge: e se nei suoi avvodiamenti il Governo troverà anche mezzo di abbreviare la via e di affrettare il conseguimento di questo beneficio per i contadini, può esser certo che avrà tutta la nostra approvazione non solo ma anche il favore della pubblica opinione e soprattutto la riconoscenza dei benemeriti e valorosi lavoratori dei campi. (*Approvazioni*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. L'Ufficio ringrazia delle benevoli parole usate verso di lui dall'onorevole Ferrero di Cambiano: non crede di avere alcun merito, all'infuori di quello che è proprio di uno dei suoi membri che è qui presente, il senatore Conti, che ha dato al Senato il merito grandissimo dell'iniziativa di questi provvedimenti. (*Applausi*).

CONTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *dell'Ufficio centrale (commosso)*. Ringrazio i colleghi vivamente per essersi voluti ricordare di me ancora una volta. È una vera soddisfazione per l'animo mio. Domanderei all'onorevole Presidente di dare facoltà all'ono-

revole ministro e al relatore, di coordinare il testo concordato perchè si possa oggi stesso votare il disegno di legge. Lasciate a me almeno il conforto di dare materialmente il mio voto favorevole a questo progetto. (*Applausi*).

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Mi associo alle simpatiche parole pronunciate dal senatore Ferrero, e nello stesso tempo assicuro il Senato che mi renderò interprete dei voti da lui espressi presso il Presidente del Consiglio e gli altri colleghi del Gabinetto. (*Approvazioni*).

Mi porrò d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale perchè il coordinamento possa farsi nelle prime ore del pomeriggio in modo da potersi procedere oggi stesso alla votazione della legge.

PRESIDENTE. Esaurita così la discussione degli articoli, avverto che il progetto di legge sarà votato oggi, dopo il coordinamento, in fine di seduta.

La seduta è sciolta (ore 12,25).

Licenziato per la stampa il 23 luglio 1917 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche.